

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
STAGIONE AGONISTICA 2020 - 2021



C.T.A. Sezione distaccata Comunicato Ufficiale n° 3

Affisso all'Albo il 19/02/2021

Atleta R. D. tessera FIPAV n. 2875824

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società ASD Volley 2000

La Commissione tesseramento atleti – Sezione distaccata

Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione fissata da remoto in via telematica per il giorno 30 gennaio 2021 per la discussione di merito, presente in tale sede la parte ricorrente, assistita dall'Avvocato Massimo Della Rosa, non costituita la società vincolante

rileva

che l'atleta ricorrente metteva in mora la società vincolante con lettera raccomandata del 06/11/2020 a cui la società vincolante rispondeva a mezzo PEC il 25/11/2020 non accettando una soluzione bonaria della vicenda e quindi conveniva la società ASD Volley 2000 per ivi sentir dichiarare lo scioglimento coattivo del vincolo per giusta causa assumendo a sostegno della propria richiesta:

- un generale disinteresse da parte della società resistente alle sue prestazioni sportive scaturito nella mancata convocazione per svolgere attività agonistica presso il sodalizio vincolante nella stagione 2020/2021 e per aver inviato il modulo di richiesta di visita medico sportiva agonistica solo dopo ripetute insistenze da parte dei genitori;
- il fatto di essere stata invitata a cercarsi un sodalizio presso cui poter svolgere attività agonistica di categoria non partecipando la società vincolante ad alcuno di tali campionati
- di aver la società vincolante dissuaso, nei fatti, la volontà di società disposta ad assicurarsi le prestazioni sportive dell'atleta con richieste troppo elevate per l'età e il livello agonistico dell'atleta ricorrente;
- che il sodalizio ASD Volley 2000 ha avvalorato la tesi dell'atleta ricorrente non costituendosi quale parte resistente né presentandosi nella fase dibattimentale del procedimento

osserva

- che la mancanza di contraddittorio, strumento essenziale del procedimento, pone il giudice nella condizione di considerare presuntivamente probanti, sempre che queste appaiano tali in sé, le motivazioni che l'atleta ha evidenziato nel documento di ricorso;
- che nel caso di specie sembra potersi accordare tutela piena alla situazione soggettiva della ricorrente non avendo, la società vincolante, fatto pervenire all'atleta alcuna convocazione per la ripresa dell'attività sportiva per la stagione agonistica 2020/2021 avvalorando la tesi del disinteresse alle prestazioni agonistiche della stessa;
- che comunque la società per la stagione agonistica 2020/2021 non ha diritto di partecipazione ad alcun campionato che possa garantire un livello tecnico adeguato al valore dell'atleta.

PQM

accoglie il ricorso dell'atleta R. D. per giusta causa a norma dell'art. 35 del R.A.T. e non ritiene, tenuto conto dello sviluppo della vicenda sia a livello sportivo che giurisdizionale, di non accordare alcun indennizzo alla società vincolante. Dispone, inoltre, la restituzione delle tasse di ricorso versata dalla ricorrente.

Affissione all'albo 19/02/2021

F.to La Segretaria

F.to Il Presidente

Atleta R. I. tessera FIPAV n. 2999098

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società ASD Volley 2000

La Commissione tesseramento atleti – Sezione distaccata

Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione fissata da remoto in via telematica per il giorno 30 gennaio 2021 per la discussione di merito, presente l'atleta assistita dall'avvocato Della Rosa e la società resistente assistita dall'avvocato Tagliabue:

- preso atto, che a seguito del dibattimento, è stato raggiunto un accordo tra l'atleta ricorrente patrocinata dall'Avvocato Massimo Della Rosa e la società resistente assistita dall'Avvocato Stefano Tagliabue che prevede la cessione definitiva della prestazione sportiva dell'atleta ricorrente ad altro sodalizio come contenuto nel documento redatto e sottoscritto dagli aventi titolo in data 11 febbraio 2021 e acquisito agli atti;
- verificato il possesso del corretto titolo alla firma del documento da parte di tutti i firmatari;
- essendosi svolta la fase dibattimentale di fronte alla CTA – Sez. Distaccata

PQM

Dispone l'archiviazione del ricorso con riammissione in termini, se necessaria, ai fini del tesseramento dell'atleta ricorrente e la restituzione del 50% dell'importo delle tasse versate sia dall'atleta ricorrente che dal sodalizio resistente.

Affissione all'albo 19/02/2021

F.to La Segretaria

F.to Il Presidente

Atleta C. C, tessera FIPAV n. 2910017

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società ASD Volley 2000

La Commissione tesseramento atleti – Sezione distaccata

Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione fissata da remoto in via telematica per il giorno 30 gennaio 2021 per la discussione di merito, presenti in tale sede la parte ricorrente, assistita dall'Avvocato Della Rosa e la società vincolante assistita dall'Avvocato Tagliabue

rileva

che l'atleta ricorrente metteva in mora la società vincolante con lettera raccomandata del 06/11/2020 a cui la società vincolante rispondeva a mezzo PEC il 25/11/2020 non accettando una soluzione bonaria della vicenda e quindi conveniva la società ASD Volley 2000 per ivi sentir dichiarare lo scioglimento coattivo del vincolo per giusta causa assumendo a sostegno della propria richiesta:

- un generale disinteresse da parte della società resistente alle sue prestazioni sportive scaturito nella mancata convocazione per svolgere attività agonistica presso il sodalizio vincolante nella stagione 2020/2021 e per aver inviato il modulo di richiesta di visita medico sportiva agonistica solo dopo ripetute insistenze da parte dei genitori;
- il fatto di essere stata invitata a cercarsi un sodalizio presso cui poter svolgere attività agonistica di categoria non partecipando la società vincolante ad alcuno di tali campionati
- di aver la società vincolante dissuaso, nei fatti, la volontà di società disposta ad assicurarsi le prestazioni sportive dell'atleta con richieste troppo elevate per l'età e il livello agonistico dell'atleta ricorrente
- di non aver il sodalizio vincolante inviato per tempo il documento di richiesta di visita medica all'atleta minore prima della scadenza della precedente, avvenuta in data 30 settembre 2020, pur in vigore di un documento di autorizzazione a svolgere

attività sportiva presso altro sodalizio avente come scadenza 30 ottobre 2020, quindi in data successiva a quella della scadenza annuale della suddetta visita medica.

Si costituiva la società affermando non essere mai venuto meno l'interesse per l'atleta con le seguenti motivazioni:

- essere l'atleta ricorrente vincolata al sodalizio resistente dal 2016 e aver la stessa partecipato a campionati di categoria in società o in prestito ad altro sodalizio;
- essere il prestito indicatore di interesse se finalizzato a una crescita dell'atleta;
- essere la mancata partecipazione, da parte della società, a campionati di categoria causata dalle difficoltà sorte a seguito della pandemia;
- aver dato all'atleta ricorrente la possibilità di ricercarsi una società presso cui svolgere l'attività agonistica, senza che tale società arrivasse a formulare una decisione definitiva a seguito delle richieste della società vincolante;
- essere stata la visita medica, seppur dopo la scadenza del precedente certificato di idoneità agonistico-sportiva, richiesta ancora in assenza di qualsiasi pratica sportiva da parte dell'atleta

osserva

- che appaiono sussistere gli estremi dello scioglimento in via coattiva richiesti dall'art. 35 comma 1 lettera b) del RAT il quale prevede che: *“Il vincolo può essere sciolto per giusta causa quando l'interruzione definitiva del vincolo risulti equa dopo avere contemperato l'interesse dell'atleta con quello dell'associato nel quadro delle direttive della FIPAV ai fini dello sviluppo della disciplina sportiva della pallavolo”*.
- come la società vincolante per la stagione agonistica 2020/2021 abbia rinunciato a partecipare ad ogni attività agonistica di categoria che potesse garantire un livello tecnico adeguato al valore e all'età dell'atleta;
- che l'unica opportunità concessa all'atleta sia quella di partecipare a un campionato di serie D, come evidenziato dalla lettera di convocazione datata 21 dicembre 2020 contenente una incerta data di ripresa dell'attività per il 15 gennaio 2021 (smentita dai fatti, non essendo stata a oggi ristabilita la ripresa dell'attività legata ai campionati di serie D) e comunque inviata dopo la proposizione del ricorso da parte dell'atleta;

- che la responsabilità circa l'esistenza dell'idoneità agonistico-sportiva è a carico alla società che detiene il vincolo al momento della scadenza del certificato precedente;
- che l'interesse dell'atleta è tutelato soprattutto con la possibilità di partecipare a campionati che le permettano di confrontarsi con atlete di pari età e valore;
- che l'interesse della società possa essere tutelato da un ristoro che tenga conto dell'età e del curriculum sportivo dell'atleta

PQM

- accoglie il ricorso dell'atleta C. C. per giusta causa a norma dell'art. 35 del R.A.T. e ritiene, tenuto conto dello sviluppo della vicenda sia a livello sportivo che giurisdizionale, di accordare un indennizzo di € 350 alla società vincolante. Lo scioglimento del vincolo è pertanto condizionato alla prova dell'avvenuto pagamento dell'indennizzo.
- dispone, inoltre, la restituzione delle tasse di ricorso versata dalla ricorrente e l'incameramento di quella del sodalizio resistente.

Affissione all'albo 19/02/2021

F.to La Segretaria

F.to Il Presidente